

STATUTO

"ASSOCIAZIONE OLIVO QUERCETANO"

ART.1 COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE OLIVO QUERCETANO".

ART.2 DURATA

La durata dell'associazione è stabilita fino al 2020 con proroga tacita di anno in anno.

ART.3 SEDE

L'associazione ha sede in Seravezza, frazione Querceta, Via Versilia, 30, presso i locali della Associazione Pro Loco di Querceta.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Seravezza non costituisce modifica al presente Statuto.

ART.4 OGGETTO E SCOPO

L'associazione, non ha scopo di lucro, ha per oggetto la tutela, valorizzazione e la diffusione dell'OLIVO QUERCETANO, la tutela, la valorizzazione, la promozione dei prodotti, derivati dalle colture dell'OLIVO QUERCETANO al fine di favorirne l'uso e la commercializzazione da parte degli associati produttori.

Particolare attenzione sarà riservata alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione del marchio che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

In particolare l'Associazione potrà:

- a) Tutelare, promuovere e sostenere la diffusione, la conoscenza e la coltivazione dell'OLIVO QUERCETANO;
- b) Promuovere, favorire e sostenere la conoscenza, la produzione, la diffusione, la commercializzazione ed il consumo dell'olio EXTRA VERGINE di oliva e altri derivati dalla produzione;
- c) Promuovere un marchio di origine (IGP - DOP) per i prodotti dell'olivo quercetano;
- d) Esercitare una attenta e costante vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti con il marchio dell'associazione;
- e) Predisporre e fornire agli associati specifica assistenza nei rapporti commerciali, anche con operatori esterni per la realizzazione di iniziative di valorizzazione del prodotto;
- f) Assistere gli associati per l'ottenimento di contributi e benefici che potranno essere concessi da Enti pubblici e privati;
- g) Organizzare e gestire la partecipazione in proprio e degli Associati a mostre e fiere in Italia e all'estero;
- h) Organizzare e/o coordinare e/o favorire ogni tipo di attività per la sensibilizzazione e la formazione di tutti, ma in modo particolare dei giovani in età scolare, verso le attività agricole in generale e la coltivazione dell'Olivo Quercetano in particolare, nonché quant'altro per la conoscenza del territorio, della storia, degli usi, dei costumi e delle tradizioni, legate all'olivo Quercetano e ai territori di produzione ;
- i) Stimolare gli associati ad incrementare qualitativamente e quantitativamente le proprie produzioni, attraverso l'attuazione di forme di assistenza , l'aggiornamento e la preparazione professionale degli associati;
- j) Organizzare e promuovere la formazione per gli associati al fine di migliorare le loro cognizioni tecniche e scientifiche in materie connesse alle loro attività agricole e artigianali;
- k) Stipulare convenzioni ed intrattenere rapporti con Enti pubblici e privati tali da facilitare il raggiungimento degli scopi del presente statuto;
- l) L'Associazione può aderire ad Associazioni, Enti ed Organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunali in armonia con i propri scopi statutari;
- m) L'Associazione potrà svolgere attività editoriale, anche elettronica, avente per oggetto argomenti inerenti gli scopi sociali. Potrà pertanto, a titolo non esaustivo, pubblicare una rivista bollettino, libri, opuscoli, atti di convegni, seminari, studi e ricerche.

n) Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

Nel perseguire lo scopo individuato dall'oggetto sociale, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo per il conseguimento delle finalità sociali, accettare regalie, donazioni, contributi a proprio favore.

ART.5 MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione adotta un proprio marchio e né può consentire l'utilizzo e la riproduzione agli Associati previa loro espressa richiesta e previo controllo di legittimità dei singoli impieghi. L'Associazione si tutela contro qualsiasi utilizzo non autorizzato e deviante del proprio marchio.

L'utilizzo del Marchio sarà disciplinato da specifico Regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART.6 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalla quota di adesione sottoscritta da ciascun associato;
- da beni immobili, mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali donazioni, regalie o lasciti di terzi o associati;
- da fondi di riserva da costituirsi con avanzi di gestione.
- da contributi corrisposti dallo Stato, da Enti Pubblici e privati e da terzi.

ART.7 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Alle necessità di gestione si provvede:

- a) con i versamenti effettuati dai fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento dell'attività sociale e da quelle direttamente annesse e connesse;
- d) dai contributi statali, regionali, comunali, o di altri Enti Pubblici o privati, Istituti di Credito, Imprese e Associati.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente la quota di adesione degli associati e la quota annuale di associazione.

ART. 8 ASSOCIATI FONDATORI, ORDINARI, SOSTENITORI, AD HONOREM

Possono aderire all'associazione in qualità di Associati Ordinari privati, ditte individuali, cooperative agricole, produttori professionali, società ed enti che coltivano l'olivo e le cui attività ed iniziative comunque sono legate e connesse alla coltivazione dell'Olivo Quercetano e dei suoi prodotti e le cui attività non siano ritenute in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Inoltre possono aderire all'associazione in qualità di Associati Sostenitori tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividono lo spirito, gli scopi e gli ideali.

L'adesione all'Associazione comporta per i Fondatori e gli associati ordinari il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione e per tutto quando è demandato all'Assemblea degli Associati..

Sono aderenti all'Associazione:

- i Fondatori;
- gli Associati Ordinari;
- gli Associati Sostenitori ;
- gli Associati Ad Honorem.
- Sono Associati Fondatori coloro che partecipano alla costituzione originaria dell'Associazione.
- Sono Associati Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, che hanno compiuto il 18° anno di età ed in possesso dei requisiti di buona

condotta morale e civile, che coltivano l'Olivo Quercetano e le cui attività ed iniziative siano comunque legate e connesse alla coltivazione dell'Olivo Quercetano e dei suoi prodotti e non in contrasto con le finalità dell'Associazione;

- Sono Associati Sostenitori tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividono lo spirito, gli scopi e gli ideali;

- Sono Associati ad Honorem personalità di spicco nel mondo della politica, del sindacato, della cultura, dell'Università, dell'Agricoltura, dell'artigianato, del mondo imprenditoriale che meritino tale qualifica.

Hanno diritto di voto i Fondatori e gli Associati Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Possono accedere alle cariche sociali i Fondatori, gli Associati Ordinari e Sostenitori.

Gli Associati ordinari produttori di olio e derivati devono avere i loro oliveti nei territori riconosciuti "come zone di produzione dell'olivo quercetano". Negli appezzamenti di terreno degli associati la percentuale di presenza di olivi Quercetani non deve essere inferiore al cinquanta per cento (50%) mentre l'olio extra vergine di oliva messo in commercio con il marchio dell'Associazione non potrà contenere meno dell'ottantacinque per cento (85%) di olio derivato direttamente da olive di Olivo Quercetano.

Per l'ammissione all'Associazione, gli aspiranti di cui al precedente comma, ad eccezione degli Associati Ad Honorem nominati dal Consiglio Direttivo, devono inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo appositamente predisposto. Nella domanda di ammissione i richiedenti oltre che compilare il modulo appositamente predisposto dovranno dichiarare di essere pienamente a conoscenza e di voler sottoscrivere tutte le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell'Associazione nella loro integrità. Sulle domande il Consiglio Direttivo delibera inappellabilmente. Il Presidente dell'Associazione darà comunicazione all'interessato entro trenta (30) giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente comunica la quota di iscrizione, la quota annuale di associazione ed eventuali contributi straordinari. Il pagamento delle quote sono condizione obbligatoria per l'ammissione e la permanenza nell'associazione. Per l'anno sociale 2005 la quota di iscrizione e la quota annuale sono determinate, in deroga alle norme Statutarie, dall'Assemblea Costituente come segue:

Soci Ordinari € 25,00 (venticinque virgola zero zero);

Soci Sostenitori € 10,00 (dieci virgola zero zero).

Gli associati hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) di trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti gli scopi associativi (nel rispetto della normativa sulla privacy e nel trattamento dei dati);
- d) di corrispondere la quota di adesione, la quota annuale di associazione entro il 31 Gennaio di ogni anno;
- e) con riferimento agli Associati produttori di sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli incaricati dell'Associazione appositamente preposti;
- f) di non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati o tali da danneggiare l'immagine ed il prestigio dell'Associazione.

All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, oltre all'eventuale risarcimento economico

per i danni recati all'associazione, i seguenti provvedimenti:

- sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'Associazione, fermi gli obblighi assunti;
- espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di cui sopra, avverso i quali è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Proviviri.

La determinazione della misura del danno economico arrecato all'Associazione dall'inadempimento dell'associato, a causa del provvedimento, è rimessa al giudizio del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili

Il Consiglio Direttivo delibera in qualunque momento l'esclusione dell'Associato:

- che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione all'associazione;

- che si sia reso inadempiente verso l'associazione per le obbligazioni da questo assunte in suo nome e per suo conto o per qualsiasi altro obbligo;
- che non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- che svolga attività contrastanti con gli interessi dell'associazione, danneggi materialmente e moralmente l'associazione e gli associati;
- che non si trovi più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi associativi;

L'espulsione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa audizione dell'interessato in una seduta alla quale è espressamente invitato a partecipare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale audizione non può svolgersi prima dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo in materia di recesso, decadenza, espulsione, opportunamente motivate, devono essere comunicate al socio, cui si riferiscono, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le deliberazioni, di cui ai commi che precedono possono essere impugnate davanti al Collegio dei Probiviri o al tribunale (art.2527 Codice Civile) nel termine di sessanta (60) giorni dalla data della notifica. Trascorsi sessanta (60) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente esecutiva.

L'associato ha facoltà di recedere dall'associazione mediante lettera inviata al Presidente del Consiglio Direttivo, indirizzata allo stesso. Il recesso sarà immediatamente efficace.

In caso di recesso, di esclusione dell'associato, la quota di partecipazione ed eventuali contributi straordinari versati dall'associato non saranno restituiti.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Segretario Generale;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Collegio Sindacale;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Comitato Scientifico;

ART. 10 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati fondatori e ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative e delle altre somme a qualunque titolo dovute all'associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati, iscritti da almeno un mese dalla data fissata per l'assemblea, nel libro degli associati.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, sia presente almeno la maggioranza di tutti gli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti all'assemblea.

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti all'Assemblea stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidenti o dal Consigliere più anziano di età anagrafica. Il Presidente nomina un Segretario scelto fra gli associati, e due scrutatori scelti fra gli associati. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dall'inizio dell'anno, per approvare il bilancio dell'esercizio sociale, o ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri che compongono il Consiglio Direttivo, oppure a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli associati iscritti all'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea verrà fatta con lettera, anche consegnata a mano, o e-mail o sms, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, comunicata agli associati almeno 15 giorni prima della riunione. Il Presidente dovrà inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti da un quinto degli associati, purché la richiesta venga avanzata prima della convocazione.

Gli aventi diritto esprimono un voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore ad una.

Gli associati che non sono in regola con il pagamento della quota associativa non possono delegare altri associati né accettare deleghe.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito della delimitazione territoriale di coltivazione dell'Olivo Quercetano stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) La nomina del Consiglio Direttivo;
- b) La nomina del Collegio Sindacale;
- c) L'approvazione del bilancio
- d) L'acquisto e la vendita di beni immobili e beni mobili registrati
- e) La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno e non di competenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga della durata dell'associazione, sullo scioglimento anticipato.

ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, a scrutinio segreto, elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di impedimento.

I Consiglieri durano in carica tre anni, sono eleggibili per non più di due volte consecutive.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo eventuali rimborsi spese deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario generale provvede alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo; in sua assenza il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto all'interno del consiglio stesso.

In caso di impedimento, dimissioni od altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio, il Consiglio Direttivo coopterà il o i consiglieri che rimarranno in carica fino alla prima assemblea, che potrà confermarli o sostituirli.

Chi non partecipa per due (2) riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui vengano a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convocherà l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Spetta comunque al Consiglio Direttivo:

- a) formulare i programmi dell'attività sociale;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- c) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- d) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza degli associati e sull'eventuale esclusione degli stessi;
- e) approvare i programmi di attività e i relativi preventivi di spesa e compilare il bilancio dell'associazione;
- f) richiedere agli associati produttori eventuali contributi straordinari fissandone le modalità di pagamento. Tali contributi straordinari dovranno essere obbligatoriamente finalizzati alla realizzazione di progetti riferiti alle attività degli associati produttori.
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari ed idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
- h) nominare i membri del Collegio dei Probiviri e del Comitato Scientifico;
- i) nominare gli associati ad honorem;
- j) avvalersi del contributo di esperti che dovranno prestare la loro opera a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è comunque investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte degli oggetti di cui sopra al Presidente e a Vicepresidente ed ad altri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni volta che il Presidente lo convoca o gliene sia stata fatta richiesta da 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente il Presidente o il Vice Presidente e la maggioranza dei Consiglieri. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi presiede il consiglio.

ART. 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, durano in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono eleggibili per non più di due volte consecutive.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a nominare un Presidente fino alla successiva Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al Presidente compete:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) attuare le direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- c) adempiere tutti i compiti a lui espressamente conferiti dal presente statuto e dall'Assemblea;
- c) rappresentare l'associazione a tutti gli effetti in tutti i rapporti, anche in giudizio e nei confronti di terzi;
- d) la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente, o, in caso di impedimento di questi, da un membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato. In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente sono rieletti fra i consiglieri.

ART. 13 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio Direttivo ma associate all'Associazione.

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario Generale firma i documenti di Entrata e di Uscita insieme al Presidente del Consiglio Direttivo o al Tesoriere.

Il Segretario Generale cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario generale esplica l'incarico conferitogli a titolo gratuito.

ART. 14 IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio Direttivo ma associate dell'Associazione e dura in carica un triennio.

Il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne è responsabile.

Non può tenere presso di sé somme liquide o assegni che verranno versati in Istituti di Credito indicati dal Consiglio Direttivo.

Firma i documenti di entrata e di uscita insieme al Presidente del Consiglio Direttivo o al Segretario Generale.

Il tesoriere esplica l'incarico a titolo gratuito.

ART.15 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi che durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Ai Sindaci, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio Sindacale, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri.

Il Collegio Sindacale nomina al suo interno un Presidente del Collegio Sindacale.

Essi devono inoltre redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Essi devono intervenire alle Assemblee Generali e, previa formale convocazione, possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Hanno la facoltà di fare inserire a verbale tutte le proposte ed osservazioni che ritengono opportune.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci sono prese a maggioranza assoluta.

Le attività del Collegio sindacale sono gratuite.

ART.16 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

Al Collegio dei Probiviri è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra gli associati e fra l'Associazione e gli Associati ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

Le attività del Collegio dei Probiviri e di tutti i suoi membri sono gratuite.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, sono nominati dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati.

In caso di dimissioni o impedimento da parte di uno o più membri il Consiglio Direttivo procederà ad integrare il Collegio stesso.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente del Collegio dei probiviri il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno uno dei membri.

Il Collegio dei probiviri potrà essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più membri con funzioni consultive.

ART.17 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico svolge funzioni propositive e consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni dell'Associazione.

Le proposte del Comitato Scientifico dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette membri che possono essere eletti anche tra persone non associate e la nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, assenze o impedimenti di uno o più membri il Consiglio Direttivo provvederà ad integrare il Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico nomina tra i suoi membri un rappresentante il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei probiviri e gli altri organi dell'Associazione.

Le attività dei membri del Comitato Scientifico sono gratuite.

ART.18 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

ART.19 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio Consuntivo, unitamente al Bilancio preventivo dell'esercizio in corso, verrà presentato all'Assemblea degli associati per la sua approvazione, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

I bilanci sociali debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione degli associati.

ART.20 AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.21 SCIoglimento E CONTROVERSIE

L'eventuale anticipato scioglimento per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti. Il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto a enti o associazioni con finalità analoghe e/o similari a quelle dell'associazione o di beneficenza o assistenza operanti nel territorio ove a sede l'associazione o per fini di pubblica utilità e fatte salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

ART. 22 LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento Codice Civile e alle disposizioni ivi richiamate, nonché alle leggi speciali in materia.